

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 MARZO 2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Scheda di lettura

Roma, il 23 marzo 2020

Il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020](#) recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, producono effetto da oggi, 23 marzo 2020, e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Com'è noto, il provvedimento sospende una serie molto ampia di attività produttive industriali e commerciali, elencate nell'[allegato 1 al DPCM](#).

Per quanto di più diretto interesse per gli avvocati, l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto prevede espressamente che “**le attività professionali non sono sospese**”. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ove veniva “raccomandato”, per quanto di interesse dei professionisti:

- a. il ricorso, per quanto possibile, al lavoro agile da svolgersi presso il proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b. il ricorso alle ferie e ai congedi retribuiti per i dipendenti;
- c. l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d. l'incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Ciò detto, per ciò che concerne le attività di difesa in giudizio, nonché per le attività condotte dagli avvocati in relazione alla mediazione, alla negoziazione assistita e alle altre ADR obbligatorie, si rinvia alla [scheda](#) licenziata a proposito del decreto legge n.18/2020, e si ricorda che le modalità telematiche di svolgimento delle udienze non

rinviate sono state stabilite con [decreto del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 20 marzo 2020](#).

Quanto sopra lascia ovviamente impregiudicate eventuali misure più restrittive adottate dalle competenti autorità regionali e/o comunali, che dovranno ovviamente essere osservate dagli avvocati, oltre che dagli altri soggetti.